



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

Alberto Pazzi

Cosmo Crolla

Filippo d'Aquino

Roberto Amatore

Alessandro Farolfi

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

Oggetto:

CHIUSURA FALLIMENTO  
- OPP. STATO PASSIVO

Ud.14/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. [REDACTED] R.G. proposto da:

[REDACTED] e [REDACTED] rappresentate e difese  
dall'avvocato [REDACTED]

-ricorrenti-

contro

Fallimento di [REDACTED] S.r.l., in persona del Curatore pro tempore

-intimato-

avverso il decreto del Tribunale di Pistoia n. [REDACTED] depositato il  
7/7/2025;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/5/2026 dal  
Consigliere Alessandro Farolfi.

**FATTI DI CAUSA**

1. L'oggetto del giudizio è rappresentato dal provvedimento cronol.  
[REDACTED] del 7/7/2025, con il quale il Tribunale di Pistoia ha dichiarato  
l'improcedibilità del giudizio di opposizione allo stato passivo promosso  
dalle sig.re [REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED] con il quale le stesse intendevano insinuare allo stato passivo  
della procedura fallimentare [REDACTED] S.r.l. i crediti risarcitori da



loro vantati a seguito della morte del congiunto [REDACTED] [REDACTED] a causa di infortunio sul lavoro avvenuto il 20/12/2010.

2. Era infatti accaduto che le stesse opposenti avessero ottenuto inizialmente un provvedimento parzialmente favorevole del G.d., che avevano in un primo tempo opposto; nel giudizio di opposizione allo stato passivo era stato, quindi, emesso un provvedimento di rigetto in data 21/7/2020, che a seguito di una prima impugnazione di legittimità era stato cassato con rinvio, con l'ordinanza n. 8880/2024 del 4/4/2024 di questa Corte.

3. Successivamente, a seguito di riassunzione, era stato provocato il contraddittorio sulla questione della possibile improcedibilità del giudizio di opposizione per intervenuta chiusura del fallimento ex art. 118, comma 1, n. 3, l. fall. (compiuta ripartizione dell'attivo) e, stante la chiusura della procedura con decreto non reclamato contenente altresì l'ordine al Curatore di chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, il giudizio era stato infine dichiarato improcedibile.

4. Avverso tale ultimo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per cassazione, sulla scorta di un unico motivo di impugnazione.

5. Parte intimata non si è costituita.

6. È stata, quindi, fissata udienza camerale per il 14/5/2026, in vista della quale le ricorrenti hanno depositato una memoria, mentre anche la Procura Generale, in persona del sostituto P.G. Pasquale Serrao D'Aquino, ha concluso per iscritto, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Il ricorso proposto si fonda su di un unico motivo di impugnazione, così riassunto dalla stessa difesa del ricorrente:

- errores juris per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 118 e 120 L.F. e 24 della Costituzione, per avere il Tribunale di Pistoia con il provvedimento qui impugnato ritenuto che alla chiusura della procedura concorsuale [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S.r.l., decretata dall'Ufficio Fallimentare



del Tribunale di Pistoia nelle more del giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento de quo, dovesse conseguire l'improcedibilità del giudizio oppositorio medesimo, che avrebbe invece dovuto proseguire in virtù della succitata pronuncia di legittimità che aveva accolto le censure delle creditrici ammesse per importi insufficienti, e quelle di una creditrice non ammessa (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.).

2. In via preliminare, va disattesa l'istanza di discussione in pubblica udienza, che le ricorrenti hanno formulato nella propria memoria illustrativa finale. Non vi sono infatti, da un lato, esigenze tali da richiedere un ulteriore rispetto del contraddittorio, stante la mancata costituzione del fallimento intimato e l'avvenuto deposito di conclusioni scritte da parte del P.M., di cui le stesse ricorrenti danno conto nella citata memoria finale, avendo perciò avuto modo di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Al contempo, neppure le questioni qui dibattute comportano l'analisi di problematiche giuridiche innovative o di rilevante portata nomofilattica.

2.1. Ciò posto, il motivo di ricorso, quantunque suggestivamente argomentato, non può trovare accoglimento.

A tal fine occorre rilevare l'esistenza di due presupposti che lo stesso ricorso non contesta:

- a) il fallimento è stato chiuso puramente e semplicemente ai sensi dell'art. 118, n. 3, l. fall. per compiuta ripartizione dell'attivo, con conseguente ordine di cancellazione della società fallita dal registro delle imprese;
- b) il decreto di chiusura non è stato reclamato dalle odierne ricorrenti, sì che lo stesso risulta irretrattabile, ciò di cui dà conto anche il provvedimento impugnato, senza che al riguardo sia stata svolta alcuna censura.

Se quanto precede è vero, deve ritenersi che il provvedimento qui impugnato si muova nel solco di un consolidato orientamento per cui la



chiusura della procedura determina, in effetti, l'improcedibilità dei giudizi di opposizione allo stato passivo pendenti.

In particolare, secondo Cass. sez. I, 12/11/2024, n. 29156 "la sopravvenuta predetta chiusura rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo in ragione della sua natura endofallimentare, restando esclusa ai sensi dell'art. 120 l. fall. l'efficacia ultrafallimentare del provvedimento con il quale il credito è stato ammesso al concorso (v. Cass. 19752/2017, Cass. 3075/2018). Infatti, il disposto dell'art. 96, comma 5, l.fall., laddove stabilisce che il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte all'esito dei giudizi di impugnazione ex art. 99 l.fall. "producono effetti soltanto ai fini del concorso", attesta con chiarezza che il procedimento di verifica delle domande di insinuazione, nella sua complessità, è un procedimento strettamente connesso alla procedura fallimentare, teso ad accertare i crediti ai soli fini dell'ammissione al passivo, con efficacia endofallimentare del provvedimento emesso dal giudice delegato o dal Tribunale fallimentare in sede di opposizione. Il che trova conferma anche nel disposto dell'art. 120, ultimo comma, l.fall., che prevede che il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'art. 634 c.p.c.".

Tale conclusione è condivisa dalla dottrina pressoché unanime, laddove si evidenzia che "quanto ai giudizi pendenti aventi per oggetto l'accertamento di crediti o diritti di rivendica o di restituzione, la possibilità di riassumere i giudizi nei confronti del debitore mi pare da rifiutare, posto che le decisioni assunte nel procedimento di accertamento del passivo hanno, come detto, un'efficacia limitata al concorso e non avrebbe alcun senso coltivare giudizi destinati ad un effetto che "evapora" con la chiusura del fallimento, sì che anche per questi la sorte è l'improcedibilità...i creditori riacquistano il libero esercizio di tali azioni che vanno, pertanto, promosse ex novo in sede ordinaria".



Del resto, come si è ricordato, in virtù dell'art. 120, comma 4, l.fall., le eventuali decisioni assunte in sede di formazione del passivo o nei giudizi di opposizione non fanno stato al di fuori della procedura concorsuale, valendo al più limitato fine di costituire "prova scritta" per l'ottenimento di un provvedimento monitorio a favore del creditore e nei confronti del debitore ritornato in bonis.

Al contempo, il mancato reclamo del decreto di estinzione ha comportato la intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese e la definitiva chiusura della procedura concorsuale.

La improcedibilità del giudizio di opposizione allo stato passivo non priva di ogni difesa le attuali ricorrenti, posto che la loro domanda risarcitoria non accolta (parzialmente) potrà essere svolta in un giudizio ordinario nei confronti dei soci, secondo il meccanismo estintivo-traslativo di cui all'art. 2495 c.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 9085 del 7/4/2025, secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese di una società - sia essa di persone o di capitali - determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono illimitatamente ovvero nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali pendente societate). Come pure le ricorrenti potranno, nella sussistenza dei relativi presupposti, far valere eventuali responsabilità della compagnia assicurativa, direttamente o in surroga (così da incrementare in questo secondo caso il patrimonio dei soci su cui eventualmente soddisfare le proprie pretese), non potendo ritenersi che la causa da esse attualmente instaurata rappresenti in senso proprio una lite "attiva" della procedura.

Ragionando diversamente infatti - al di fuori dell'ipotesi legale di chiusura c.d. "anticipata" con liti pendenti di cui all'art. 118, comma 2, terzo periodo, l. fall. che qui non ricorre, posto che la procedura è stata chiusa puramente e semplicemente, senza mantenimento in carica del curatore,



senza obbligo di rendicontare sull'andamento della lite, senza accantonamenti e, anzi, con l'ordine di cancellare la società dal rr.ii. - l'estinzione della procedura finirebbe per dipendere dal contegno processuale tenuto dai terzi, in modo anche arbitrario e senza alcun controllo da parte degli organi della procedura, in violazione delle esigenze di celerità ed efficacia che, ex art. 111 cost., riguardano anche le procedure concorsuali.

3. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Nulla sulle spese in assenza di costituzione della parte intimata.

Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge.

**P.Q.M.**

La Corte, rigetta il ricorso;

ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2026.

Il Presidente

